

AGRICOLTURA

L.R. Lazio 24.12.2008, n. 29: “Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte”.

La legge promuove la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli, singoli o associati, di seguito denominate organizzazioni di produttori, per la commercializzazione dei prodotti dei propri associati attraverso la concentrazione dell’offerta e l’adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. A tal fine, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede contributi per l’avviamento di nuove organizzazioni di produttori, che ne incentivino la costituzione, ovvero per la trasformazione delle associazioni già riconosciute. Favorisce l’integrazione tra i soggetti economici coinvolti nel governo dei processi di filiera attraverso la promozione di accordi regionali di filiera finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nei processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, dei lavoratori partecipi dei processi stessi nonché dei consumatori.

La legge, inoltre, per valorizzare la produzione agricola regionale e promuovere, anche attraverso la diffusione di modelli di agricoltura e consumi ecosostenibili, un’efficace azione di marketing e comunicazione verso i consumatori, favorisce la formazione di filiere corte. A tal fine incentiva, mediante apposite attività promozionali, la costituzione di gruppi d’offerta tra filiere organizzate nonché la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle imprese agricole, in particolare di quelle che seguono disciplinari di produzione specifici di qualità, biologici e biodinamici.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.

L.R. Toscana 16.03.2009, n. 9 : “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”.

La legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto dei provvedimenti della Comunità Europea, in relazione alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Le disposizioni non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2009-00009.pdf>

L.R. Lazio 16.4.2009 n. 12 “Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale”.

La legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale. A tal fine, incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali in servizio di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici, promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico,

organizza e promuove altresì campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://notes.regione.lazio.it/Produzione/Normativa/Leggi.nsf/RicercaWeb/6A9CB3D771AF5CB9C125759F0045188D>

L.R. Calabria 30.4.2009 n. 14 “ Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

La legge, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea e dello Stato, nel quadro dei principi della disciplina dell’agriturismo, con i propri strumenti di programmazione, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali al fine di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/L.R. 30.04.09, n. 14.doc>

L.R. Lombardia 30.4.2009 n. 8 “ Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda”

La legge disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell’ambito delle competenze della Regione e dei comuni. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare quindi la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purchè tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione. La vendita è consentita nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale dove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002009043000008008&view=showdoc&iddoc=lr002009043000008&selnode=lr002009043000008](http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002009043000008&view=showdoc&iddoc=lr002009043000008&selnode=lr002009043000008)

L.R. Lazio 04.08.2009, n. 19: “Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione”.

La legge sostiene le attività di divulgazione, di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, al fine di promuovere lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali; la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e forestale; la conservazione e la valorizzazione del territorio rurale e dell’ambiente, anche attraverso l’affermazione della multifunzionalità dell’impresa agricola; la tutela della salute degli operatori agricoli, il benessere degli animali, nonché la salubrità dei luoghi

di lavoro e di produzione; l'educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare; l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

La legge detta altresì norme per l'individuazione e la realizzazione di interventi di divulgazione e di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, nonché per il relativo finanziamento.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

L.R. Marche 07.07.2009, n. 16: “Norme a sostegno del consumo dei prodotti di origine regionale”.

La legge promuove la valorizzazione della filiera corta dei prodotti agroalimentari marchigiani, favorendo il loro consumo e commercializzazione ed assicurando una adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

A tal fine si favorisce l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica, promuove l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande, favorisce la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e promuove una migliore conoscenza della qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1616

Le etichette per i prodotti alimentari

Si segnala che il 23 settembre 2009 il Senato ha approvato il provvedimento che rende obbligatorie le nuove etichette per consentire l'immediata identificazione dei prodotti “Made in Italy”, al fine di combattere truffe e contraffazioni. Nel provvedimento, infatti, si stabilisce l'obbligo generale di etichettatura anche per i prodotti agricoli. Secondo il provvedimento, i controlli sono affidati alle Regioni, le multe previste partono dall'importo di 1.600 euro per giungere sino a 9.500 euro e, inoltre, è prevista anche la confisca dei prodotti per chi li mette in vendita senza le nuove etichette. Alcune norme transitorie consentono, comunque, la commercializzazione per un periodo di 180 giorni dei prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento passa poi all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.

La nota è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88857&idCat=437

L.P. Bolzano 28.09.2009, n. 5: “Norme in materia di bonifica”.

La legge sottolinea che l'attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell'agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio. Per l'attuazione di tali obiettivi, in attuazione del principio di sussidiarietà, l'Amministrazione si

avvale dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce prevalente il ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione nonché degli interventi di tutela ambientale.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

L'urbanistica nelle aree agricole

Si segnala l'articolo intitolato "La disciplina urbanistica delle aree agricole", a cura di Paolo Urbani, pubblicato da GiustAmm.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- Disciplina urbanistica delle attività agricole;
- Contenuto del piano regolatore per le zone agricole e legislazione regionale;
- Legislazione regionale e pianificazione di area vasta;
- Programmazione dell'attività agricola e scelte urbanistiche;
- Disciplina urbanistica e libertà d'iniziativa economica: il limite dei rapporti;
- Alla ricerca dell'interesse pubblico differenziato e della protezione rinforzata delle aree rurali;
- Lo spazio agricolo come bene paesaggistico.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L.P. Trento 3.11.2009, n. 13: "Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole".

La legge, al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, promuove il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità, di qualità riconosciuta e certificata e biologici, nonché l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Favorisce in particolare:

- l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;
- l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;
- la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

La Provincia inoltre, nell'ambito delle proprie politiche di settore, promuove il consumo di prodotti esenti da organismi geneticamente modificati, la riduzione dei residui di presidi sanitari nei prodotti agricoli vegetali, nonché la diffusione di prodotti utili a prevenire e curare le allergie ed intolleranze di origine alimentare

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_20733.pdf

Nuovo Codice Agricolo

Si segnala che è in fase di approdo il nuovo Codice agricolo sul riordino delle normative sull'attività agricola, finalizzato alla semplificazione di tutta la disciplina in tema di agricoltura, comprensivo di un Decreto legislativo e un DPR attuativo. Il suddetto Codice dovrà passare ad un nuovo esame del CdM e successivamente a quello delle Camere. Lo scopo principale che si prefigge è quello di semplificare e di accorpare il quadro legislativo dell'agricoltura italiana, rendendo così accessibile a tutti la materia per il momento risultante ancora dispersa tra il Codice civile, le leggi emanate nel corso di quarant'anni e in alcuni commi di leggi finanziarie. Tale strumento si propone di essere una sorta di manuale tascabile per contadini, facilmente consultabile, agile e scritto con un linguaggio chiaro. Secondo il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, tale strumento costituisce una vera e propria rivoluzione.

Il codice agricolo si prevede che possa diventare operativo entro il mese di febbraio prossimo.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_agricolo/